



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

25/06/2015 Comune Montorio al Vomano	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concorso di progettazione ■ Requisiti 	26/06/2015 – CNAPP
<p>Dovendo questa Amministrazione procedere alla predisposizione di un bando per un concorso di progettazione, in un unico grado ed a procedura aperta, di un polo scolastico nel territorio comunale, si pone una problematica relativa ad un aspetto del bando stesso. Precisato che l'Amministrazione intende porre a base della procedura concorsuale i documenti assimilabili ad un progetto preliminare, procedendo all'affidamento al vincitore del concorso della progettazione preliminare, nonché delle fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, l'aspetto in questione riguarda i requisiti da richiedere per la partecipazione al bando. In particolare si pone il problema se sussista o meno l'obbligo di distinguere i requisiti per la partecipazione al concorso, dai requisiti per l'affidamento successivo degli incarichi di progettazione. Il dubbio che si pone è se facendo coincidere i requisiti non si restringa eccessivamente l'accesso al concorso, compromettendo lo spirito dello stesso, volto comunque a selezionare il "miglior progetto". Viceversa, chiedendo requisiti diversi per l'accesso al concorso e poi per l'incarico di progettazione, si può prospettare il rischio di una minore affidabilità del vincitore per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico di progettazione, oltre che allungare i tempi di aggiudicazione.</p>	ANAC, determinazione n. 4/2015	<p>Si riscontra la richiesta di parere espressa dal Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Montorio al Vomano, con la quale si chiedono chiarimenti circa l'obbligo o meno per la stazione appaltante, che intende bandire un concorso di progettazione, di distinguere i requisiti per la partecipazione al concorso dai requisiti per il successivo affidamento degli incarichi di progettazione. Preliminarmente, si rileva che anche la presente tematica è stata trattata nella recente determinazione dell'ANAC n. 4/2015 (linee guida per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), di cui si riportano le principali argomentazioni. Il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista (cfr. deliberazione Avcp del 9 maggio 2007, n. 125). Ciò premesso, l'ANAC ritiene che il concorso possa anche essere considerato la prima fase di una procedura di affidamento di un servizio di progettazione (art. 99, co. 2, lett. a, del Codice). In tal caso, poiché l'affidamento dei livelli successivi di progettazione avviene con procedura negoziata, il legislatore ha posto l'attenzione sulla necessità di riportare nel bando del concorso i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione (art. 99, comma 5 e art. 108, comma 6, del Codice) e di considerare applicabile al riguardo l'art. 62 del Codice. Le due fasi restano comunque distinte; nella prima, relativa al concorso di progettazione, ai soggetti partecipanti non possono essere richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; nella seconda, relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione, il vincitore deve possedere i requisiti speciali richiesti dalla normativa vigente (art. 263 del Regolamento per servizi d'importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro, art. 267 del Regolamento per servizi d'importo complessivo inferiore a 100.000 euro). Tali requisiti, qualora non posseduti dal vincitore del concorso di progettazione possono essere comprovati, anche dopo la conclusione della prima fase, ricorrendo agli ordinari strumenti previsti dal Codice e dal Regolamento (costituzione di apposita associazione temporanea di professionisti o avvalimento), come peraltro correttamente prospettato dal Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Montorio al Vomano. Appare dunque corretta la bozza proposta del bando, che distingue i requisiti relativi alle due diverse fasi (concorso di progettazione e successiva procedura negoziata). Dall'esame della stessa bozza, appare utile, altresì, richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando occorre specificare il costo presunto che si prevede per la realizzazione dell'opera posta a concorso (specificando il carattere vincolante o meno di tale importo); • devono essere indicati nel bando sia la scelta di affidare i servizi di progettazione dell'opera oggetto del concorso che il relativo corrispettivo, da determinare nel rispetto del D.M. 143/2013; • la richiesta del fatturato (ex art. 263, comma 1, lettera a, del Regolamento), se adeguatamente motivata, può essere prevista consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, ai sensi dell'art. 253, co. 15-bis, del Codice. Ma, in ogni caso, rispettando il limite pari a due volte l'importo del servizio determinato ai sensi del D.M. 143/2006 (v. Det. 4/2015 ANAC); • la coppia di servizi di punta (ex art. 263, comma 1, lettera c, del Regolamento), non frazionabile, per ciascuna classe e categoria, può essere comprovata, in caso di raggruppamento, da qualsiasi componente dello stesso;

<p>In fase di bozza del bando i requisiti sono stati distinti, dando l'eventuale possibilità al vincitore, avente i requisiti per la partecipazione al concorso ma sprovvisto dei requisiti per l'affidamento successivo, di associarsi mediante le forme previste dal Codice degli Appalti (raggruppamento temporaneo, ATI, avvalimento etc.) con soggetti aventi i requisiti, successivamente all'espletamento della procedura concorsuale.</p> <p>Si chiede un parere al riguardo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• in merito al requisito dell'organico medio annuo, i liberi professionisti possono raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
---	--	--